

BGE 22 I 434

Bundesgericht (BGE), 1896-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_22_I_434

FR: ATF 22 I 434

IT: DTF 22 I 434

Volltext

C. CIVILRECHTSPFLEGE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE ." I.

Organisation der Bundesrechtspflege. Organisation judiciaire federale. 76. Sentenza nella causa Censi contro Patriziato di Breganzona. Il Tribunale di Appello del Ticino ha, con sentenza del 4 dicembre 1895, pronunciato : « 1° La prima domanda libellaria e ammessa nel senso che » gli eredi Frasea sono tenuti a pagare le annualità. in arre- » tratto a cominciare dal 20 ottobre 1889. » 2° La seconda domanda del libello è confermata. » 3° Le spese giudiziarie di prima istanza e la tassa di giu- » stizia in questa sede in fr. 40, oltre la tassa di bollo, sono » caricate agli eredi Frasea, e compensate le ripetibili. » Appellanti da questa sentenza i coniugi Censi, i quali con atto del 24 gennaio 1896 domandano: in via principale che il giudizio di appello sia annullato e sia respinta l'azione ereditaria del Patriziato di Breganzona; subordinatamente, che il giudizio stesso sia cassato. Nel mentre l'avvocato Lurati a nome del Patriziato attore domanda: in via principale, che il Tribunale federale abbia a dichiararsi incompetente a giudicare in via di appello sul me- I.

Organisation der Bundesrechtspflege. N° 76. 435 rito della sentenza 14 die. 1895 e che sia dichiarata infondata e reietta la domanda di nullità. in via di cassazione subordinatamente che la sentenza 14 die. 1895 del Tribunale di Appello del Ticino sia confermata; in ambo i casi colla condanna dei ricorrenti nelle spese cantonali e federali. Considerando : in linea di ratio: Con testamento noneupativo 10 ottobre 1826 il fu Giov. Batt. Broechi disponeva a favore dei patrizi ed uomini di Breganzona, rispettivamente del comune di Breganzona, di una rendita annuale di lire 100 cantonali (fr. 56,49 71) da impiegarsi ad arbitrio dello stesso corpo patriziale in far eseguire tante messe oppure altre pie funzioni, in suffragio dell'anima del testatore. Il legato doveva avere effetto dopo la morte della vedova Broechi. A garanzia del suo soddisfacimento il testatore dichiarava di vincolare alcuni suoi stabili . . . , ordinando che ne fosse formato un « tipo » subito dopo la sua morte. Il 2 dicembre 1860 cessava di vivere la vedova Broechi. Già anteriormente, il 30 giugno 1851, l'ingegnere Carlo Frasea comperava da uno degli eredi, certo dell'Oro di Giubiasco, le ragioni spettanti allo stesso sopra l'eredità del fu Giov. Broechi. Morta la vedova e cessato l'usufrutto generale esistito a suo favore, vennero iniziati fra il Patriziato di Breganzona e l'ingegnere Carlo Frasea delle trattative per il pagamento del legato, sul corso delle quali l'ingegnere Carlo Frasea con lettera del 10 maggio 1867 dichiarava: « che quale subingresso erede della sostanza relitta dal fu Giov. Batt. Broechi non aveva mai esitato un istante a eredersi obbligato al pagamento degli oneri inerenti alla stessa. 'i> Ciò malgrado le pratiche per un bonale accordo l'imasero infruttuose; il che vedendo il Patriziato di Breganzona, con libello del 26 giugno 1867, convenne l'ingegnere Carlo Frasea chiedendo: 1° che lo stesso avesse a pagare le rate scadute dal 2 die. 1860 nella somma di lire 600 corrispondenti a fr. 338,98 29; 2° che fosse riconosciuto il di lui obbligo di pagare annualmente la somma di fr. 56,49 71 come al testamento del fu 436 C. Civilrechtspflege. Giov. Batt. Broechi; 3° che fosse sborsato dal convenuto l'interesse

legale per le rate seadute; 4° ehe 10 stesso dovesse procedere eoll' istll,nte alla misura 0 formazione di tipo dei fondi vincolati pel legato. - Dopo una prima eomparsa in. data del 6 die. 1867, essendo venuto amovire l' ingegnere Carlo Frasca, la causa rimase in sospeso fino al 30 die. 1887. A quell' epoea essa fu ripresa eontro gli attuali eonvenuti neUa 101'0 qualita di eredi den' ingegnere Carlo Frasca, e dopo diverse interruzioni prodottesi nello s~ambio degli al- legati, condotta a maturanza di giudizio il 30 maggio 189~. Davanti le istanze cantonali i eonvenuti allegarono: 1° ehe 11 legatario istituito nel testamento Broechi non era il Patriziato di Breganzona ma l'anima stessa del defunto; 2° ehe il Patri- ziato di Breganzona non aveva nessun interesse ad assumere l'amministrazione del legato, dovendo il suo importo essere eonvertito in tante messe; 3° ehe ne i eonvenuti, ne il loro autore potevano essere tenuti al soddisfacimento dellegato, non essendo rivestiti della qualita di eredi; il signor Carlo Frasea aver benst eomperato una parte della sostanza Broe- chi, ma non essere per nulla subingresso nella eostui ereditai d' altra parte nessuna ipoteca gravare sugli stabili eomperati; 4° ehe dal 6 die. 1867 al 30 die. 1887 erano traseorsi piu di venti anni; che l' azione era pereii:) estinta in virtu della pre- serizione deeennale del Codice obbl, la sola applicabile in concreto trattandosi di obbligazione personale. , • A TI Tribunale di Appello del Ticino, statuendo nel modo pm sopra ennunciato, e partito dal punto di vista ehe colla di- ehiarazione 10 maggio 1867 l' ingegnere Carlo Frasea si era assunto di fronte agli uomini e patrizi di Breganzona l'obbligo personale al soddisfaeimento dellegato; ehe quest'obbligo es- sendo passato come tale agli attuali eonvenuti, era affatto in- differente di esaminare le obiezioni da 10ro sollevate ai Ni 1 2 e 3· ehe quanto all' invoeata prescrizione, poteva es- , , . sere deeorsa solo dal 1867 al 1887, che maneando pera nel eonvenuti il requisito della bona fides, avendo essi conosciuto gia dal 1868 l'obbligo assunto dall'ingegnere Carlo l'rasea al pagamento del legato, non vi era luogo di parlare sotto l' im- J. Organisation der Bundesrechtsptlege. N° 76. 437 pero del vecchio Codice ticinese di prescrizione deeennale, ma bensl di quella trentennaria, Ia quale dal 1867 al 1887 non si poteva ritenere traseorsa; ehe eoll' entrare in vigore del Codice delle Obbl. nel 1883, l'obbligo non reale, ma per- sonale e non dipendente da eredita, ma da rieonoscimento del debitore, al pagamento del legato doveva bens! riguar- darsi prescrivibile entro il periodo di die ci anni, ehe il periodo trascorso prima dei 1883 non poteva essere eomputato nella nuova prescrizione deeennale, non esigendo quest' ultima, eo- me il veechio Codice ticinese, il requisito della buona fede, e Ia nuova prescrizione avendo percib cominciato a deeorrere solo eoll' entrata in vigore della nuova legge, ehe se l'obbligo al pagamento del legato eome tale non poteva pereia riguar- darsi prescritto, 10 erano pera le singole prestazioni annuali fino al 20 ottobre 1889 e cib in forza del disposto dell'art. 147 del C. 0., ehe per la prescrizione di prestazioni periodiche stabilisee un lasso di cinque anni. in diritto : 1. I coniugi Censi avendo diehiarato di rieorrere al Tribu- nale federale tanto in via di appello ehe in via di cassazione, e l' art. 89 della legge org. giud. fed. ammettendo il rieorso in eassazione solo nel easo ehe non sia ammissibile il rieorso· in riforma, devesi in prima luogo esaminare, se il Tribunale federale e eompetente ad occuparsi del ricorso co me corte di appello. Questa eompetenza del Tribunale federale pre- suppose: 1° Che si tratti di una sentenza di merito emessa in nna causa civile da giudicarsi secondo le Ieggi federali ; 2° Che il valore litigioso raggiunga Ia somma di fr. 2000. Ora per quanta concerne il valore litigioso devesi osser- vare : Della terza e quarta domanda libellare, riferentesi la prima agli interessi deeorsi sopra le sei rate seadute, la se- eouda all'erezione di un tipo dei fondi gravati dailegato, non puo essere tenuto conto nella di Iui valutazione, della prima di queste domande dovendo essere fatta astrazione a stregua del disposto del 10 alinea den' art. 54 1.

org. giud., e la se- 438 C. Civill'echtspflege. eonda riferendosi solo ad una misura accessoria senza valore suo proprio. Rimangono dunque solamente le domande Ia e IIa del li- beHo. CoHa prima il Patriziato di Breganzona ha domandato. che gli fossero versate fr. 338,98 a saldo della annualita sea- dute dal 1860 al 1866, eolla seonda, che fosse riconosciuto l'obbligo del convenuto a pagare le rate che sarebbero per decorrere a partire dall' introduzione della causa. Questa se- eonda domanda valutata giusta il principio stabilito all'art. 54 l. org. giud., eioe 110ltiplicando l'importo della prestazione annuale per 20, da un capitale di fr. 1129,94, il quale SOll- mato all'importo delle sei rate seadute, raggiunge appena la somma di fr. 1498,92, rimanendo dunque inferiore alla somma voluta per legge. Allo scopo di arrivare a questa somma i coniugi Censi hanno allegato, che le annualita scadute dal 1867 fino a giudizio intervenuto si debbano considerare esse pure quali annualita arretrate nel senso della prima domanda degli attori e che all'importo COS! ottenuto si debba aggiungere ancora quello risultante dalla capitalizzazione dell'obbgo al pagamento delle rate future a tenore dell' art. 54 della l. org. In appoggio di questa loro opinione essi invocano il disposto dell'art. 2 della legge ticinese per la trattazione delle cause in appello 17 nov. 1891, secondo il quale « il Tribunale ha la » faculta di pronunziare anche sulle rate seadute posterior~ » mente aHa domanda fatta. in prima istanza, » e ne deduce che la causa dipendente dal libello 1867 essendosi prolungata fino al 1895, le rate scadute durante questo periodo costituiscono pure parte del valore litigioso. :!Via questo modo di vedere non puo essere condiviso dal Tribunale. Se la domanda libellare si riferisse p. es. ad un prestito rimborsabile ad epoche differenti, e l'attore avesse chiesto il pagamento della prima rata seaduta, poi durante 10 svolgimento della causa ne fosse scaduta ancora una seonda il Tribunale ean- tonale avesse condannato il convenuto a pagare anche questa seconda rata usando della facolta concessagli dalla legge ticinese, in tal caso potrebbesi forse sostenere che nel computo del valore litigioso si debba tener conto anche delle rate di- I. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 76. 439 venute esigibili posteriormente al libello. Ma nella causa attuale la posizione assunta dall'attore e affatto differente. Nel libello iniziatore della causa venne chiesto dall'attore in modo affatto corretto da una parte il pagamento delle annualita arretrate, dall'altra il riconoscimento dell'obbligo del convenuto a pagare anche in avvenire la somma portata dal legato. Le annualita decorrenti dall'epoca in cui fu iniziata la causa erano dunque comprese gia fin d' allora in quest' ultima domanda. Esse erano comprese eioe nella domanda per il riconoscimento del credito come tale ossia per la condanna del convenuto al pagamento del legato. Ora il valore di questa domanda in tutta la sua portata, vale a dire tanto riguardo alle rate seadute durante il processo, quanto riguardo a quelle che dovevano seadere piu tardi, deve essere computato secondo il disposto tassativo dell' art. 54 moltiplicando l'importo della prestazione annuale per 20. L'applicazione di questo disposto di legge non subisce nessuna modificazione pella circostanza affatta casuale, che nel corso della causa vennero ancora a scadere un numero considerevole di annualita. Cio che deve far stato e il capitale rappresentante le prestazioni periodiche che formano oggetto della domanda degli attori, e questo capitale, secondo il disposto dell' art. 54, deve essere valutato nel momento in cui e stata introdotta l'azione, ad esclusione di ogni considerazione sulla durata della causa. 2. Non potendosi il Tribunale occupare del ricorso in appello per i motivi sopra addotti, resta da esaminare se il ricorso possa essere ammesso come ricorso in cassazione. L'art. 89 della legge org. giud. prevede un ricorso in cassazione solo nel caso che in una causa civile da giudicarsi secondo le leggi federali, ma non suscettibile di appello giusta l'art. 59, sia stato applicato diritto cantonale o estero in luogo del diritto federale. Il rimedio di legge previsto

all'art. 89 ha dunque per condizione che l'applicabilità del diritto federale sia stata misconosciuta da un'istanza cantonale e che in sua vece sia stato applicato un'altro diritto, sia cantonale sia straniero. Ma esso non è proponibile qualora la violazione del diritto federale risulti solamente da una falsa applicazione del 440 C. Civilrechtspflege. medesimo aHa causa che si discute. In tal caso è il ricorso in appello, non il ricorso in cassazione, il rimedio di legge in- vocabile. Ora è chiaro, che il campo di applicazione del diritto federale non è stato in nessun modo misconosciuto nella causa attuale. Il giudizio di appello dichiara espressamente che l'obbligo « non reale, ma personale, non dipendente da eredità ma da riconoscimento da parte del debitore al pagamento del legato » cade sotto le sanzioni del Cod. fed. delle Obbl. dopo l'entrata in vigore del medesimo. Esaminando poi la questione della prescrizione delle singole rate il Tribunale cantonale applica esplicitamente il disposto dell'art. 147 C. O. e se a riguardo dell'altra questione concernente la prescrizione del debito in genere, vale a dire dell'obbligo al pagamento del legato, il disposto dell'art. 883 del C. O. non è stato richiamato espressamente, e però evidente che la distinzione stabilita dal giudice cantonale sulla questione di sapere, se il tempo decorso prima dell'entrata in vigore del C. O. debba essere compreso nella prescrizione decennale prevista da esso Codice, ha per suo fondamento il disposto dell'art. 883. E certo che si possono nutrire dei dubbi sulla esattezza del giudizio emesso dal Tribunale cantonale, che cioè non si debba tener calcolo del tempo decorso prima dell'entrata in vigore del Codice, perché a quell'epoca la prescrizione, quale era stabilita prima dalle leggi cantonali, non aveva ancora cominciato a decorrere. Ma anche ammettendo che questo modo di vedere sia giuridicamente inesatto e che di conseguenza dovrebbe essere rettificato dal Tribunale federale, se lo stesso avesse a pronunciarsi come Corte d'appello, una simile soluzione non implica che una interpretazione viziosa dell'art. 883 del C. O., il che, come è già stato detto di sopra, non basta per motivare un ricorso in cassazione. Del resto si deve considerare per lo meno come dubbia la questione, se per la pretesa sollevata dagli attori siano veramente applicabili i termini di prescrizione stabiliti dal C. O., e quindi se la causa, anche per quanto concerne la questione della prescrizione, sia veramente da decidere secondo le leggi federali. Il Tribunale cantonale ammettendolo, e partito dal punto di 1. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 77. 441 vista, che la domanda libellare ha per oggetto non un obbligo reale o dipendente da eredità, ma personale, dipendente da riconoscimento del debito come aHa lettera 10 maggio 1887. A ciò deve osservarsi che la natura giuridica della domanda degli attori si giudica non dalla dichiarazione 10 maggio 1887, ma dall'obbligo che venne riconosciuto con quella dichiarazione. Quest'obbligo non può essere altro che quello assunto dall'autore dei convenuti mediante l'atto di compra 30 giugno 1851. Ora la compra di eredità ed in genere i contratti aventi per oggetto la successione di un terzo, anche se già aperta, sono retti tanto prima che dopo l'entrata in vigore del Codice Obbl. dal diritto cantonale (vedasi il Cod. civ. di Zurigo § 1077 e seguenti, e Huber, System & Geschichte des schweizer. Privatrechts vol. 11 pag. 364 e seg.). Vero è che i detti contratti non si riferiscono a diritti ereditari veri e propri; ma la loro connessione col diritto ereditario è tale da non ammettere quasi che possano essere retti da un'altra legge all'infuori di quella regolante il diritto ereditario. Questa questione non ha bisogno del resto di essere esplicitamente risolta il ricorso in cassazione dovendo essere respinto già per il motivo più sopra enunciato. Il Tribunale federale pronuncia: Il ricorso dei coniugi Censi nel suo doppio carattere di ricorso in appello e di ricorso in cassazione è respinto. 77. Sentenza nella causa Remonda contro Banchini. Il 15 giugno 1895 l'avv. Felice Banerini, tesoriere del Tribunale di Appello del Ticino, staceva in odio di

Remonda di Mosogno, un preeetto esecutivo per l' incasso di fr. 3850 di-
pendenti da
pareella N° 3 deI 4 dieembre 1894 pretesa al Remonda nella sua qualita di procuratore di
Pedraita Giuseppe e Rima Pasquale, per spese occorse ed aecollate a quest' ul-
timi in una
causa vertita tra essi ed i coniugi Losa. Al quale precetto avendo il Remonda fatto
opposizione pretendenclo

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.